



Azienda Siciliana Trasporti Società per Azioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PUBBLICO INCANTO PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICITARIO SUGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO URBANO DI SIRACUSA, AUGUSTA, RAGUSA, MODICA, CHIARAMONTE GULFI, SCICLI, GELA, ACIREALE, CALTAGIRONE, LENTINI, CARLENTINI, PATERNÒ. BARCELLONA P.G., MILAZZO

CAPITOLATO D'APPALTO

PUBBLICO INCANTO PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICITARIO SUGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO URBANO DI **Siracusa, Augusta, Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Scikli, Gela, Acireale, Caltagirone, Lentini, Carlentini, Paternò, Barcellona P.G., Milazzo.**

Art. 1) – Oggetto e natura del contratto

Il pubblico incanto ha per oggetto la locazione per 2 anni degli spazi ad uso pubblicitario sugli autobus di proprietà aziendale.

I canoni contrattuali dovranno essere corrisposti per ogni autobus del parco aziendale in dotazione alle Strutture Territoriale, regolarmente coperto da assicurazione R.C. ed assegnato alle seguenti sedi di servizio: **Siracusa, Augusta, Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Scikli, Gela, Acireale, Caltagirone, Lentini, Carlentini, Paternò, Barcellona P.G., Milazzo.**

Nel caso in cui, in vigenza di contratto la Società AST S.p.A. dovesse modificare la consistenza del proprio parco rotabile, la ditta aggiudicataria si impegna a modificare in conseguenza gli importi contrattuali.

Art. 2) – Spazi utilizzabili


La locazione riguarda tutti gli spazi utilizzabili – come appresso indicati e secondo le relative prescrizioni tecniche – per l'esposizione di pubblicità, non luminosa, all'esterno degli autobus.

Art. 3) – Prescrizioni tecniche

La pubblicità dovrà essere uniformata alle disposizioni di cui all'art. 57 – commi 3 e 6 – del D.P.R. 16/12/1992 n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), in vigore in Italia dal 01/01/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) – Spazi disponibili

Gli spazi locati su ogni autobus di tipo urbano e suburbano sono i seguenti:

- 
- a) fiancata sinistra: spazio compreso tra le due ruote ed i finestrini;
 - b) fiancata destra: spazio del formato di cm 120 x 70, ove compatibile con il tipo di bus;
 - c) pannello posteriore: spazio di dimensioni non superiori all'intera superficie ubicata sotto i finestrini e comunque di dimensioni compatibili con l'art. 57/3c del Regolamento del C.S.

E' consentita inoltre la decorazione integrale o parziale dell'intero spazio esterno (escluso il frontale) dei bus.

I messaggi pubblicitari saranno apposti sui predetti spazi utilizzando pellicola adesiva rimovibile; è vietata la collocazione di telai o altri supporti che possano arrecare danni alla carrozzeria degli autobus.

La pellicola adesiva deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) deve essere del tipo SCOTCHPRINT 3M o equivalenti;
- b) deve consentire la loro rimozione senza arrecare danni alla carrozzeria;
- c) deve avere forme geometriche regolari;
- d) non deve mai coprire o ostruire feritoie, prese d'aria o sportelli vari presenti nella carrozzeria dei bus o scritte di servizio (tipo "entrata", "uscita", numeri aziendali identificativi del veicolo, logo aziendale, marchio bus, etc.);
- e) deve distare dai segnalatori visivi e d'illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm. Nella parte posteriore ed almeno 10 cm. sulle altre parti laterali.

Nel caso di decorazione integrale o parziale, l'eventuale adesivo da applicare sui finestrini dovrà consentire la visibilità dall'interno della vettura.

Qualora per l'applicazione delle tabelle esterne si rendesse necessario lo spostamento della denominazione dell'Azienda o del numero aziendale del bus, la Locataria concorderà con l'AST S.p.A. il nuovo posizionamento degli stessi e, previa autorizzazione scritta, provvederà a spostare gli stessi a proprie spese ed in modo che non vengano deturpati l'estetica, il decoro e la funzionalità dei veicoli; le modalità di applicazione degli impianti pubblicitari sulle vetture saranno preventivamente concordati con l'AST S.p.A. .

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l'AST S.p.A. dovesse ammodernare il proprio parco rotabile con altri veicoli di dimensioni tali da non rendere più compatibili le misure delle tabelle di pubblicità indicate, la Locataria dovrà, previa autorizzazione dell'AST S.p.A. e ferme restando le ubicazioni designate, conformare le proprie tabelle di pubblicità secondo le nuove possibili misure, purché le stesse rientrino in quelle vigenti per Regolamento.

Art. 5) – Prestazioni ed obblighi della Locataria

La ditta Locataria è obbligata a trasmettere all'AST S.p.A. elenco riportante le generalità del personale incaricato del montaggio dei pannelli pubblicitari e/o dell'applicazione delle pellicole adesive per pubblicità decorativa integrale nonché elenco degli automezzi eventualmente dagli stessi utilizzati.

Eventuali danni causati al mezzo in fase di montaggio e/o rimozione dei supporti e delle decorazioni a causa dell'utilizzo di materiali, solventi o altro non conformi alle prescrizioni tecniche citate al superiore art. 1, daranno all'AST S.p.A. diritto di addebito nei confronti della ditta Locataria dei relativi costi, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti del cliente.

E' consentito agli incaricati della ditta Locataria di accedere nelle autorimesse ed officine dell'AST S.p.A. per la posa in opera della pubblicità concordando gli orari con i referenti di sede, beninteso che questi non devono, nell'adempimento del loro compito, disturbare il servizio né immobilizzare le vetture.

La ditta Locataria deve provvedere a sua cura e spese alla posa in opera del materiale pubblicitario e successivo rinnovo degli impianti relativi allo stesso. Queste applicazioni e rimozioni devono essere eseguite in modo tale da non disturbare l'uso degli automezzi né apportare ad essi alcun danno.

La Locataria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni che venissero emanate da organi superiori (Ispettorato Compartimentale M.C.T.C., etc.) senza che per tale motivo possa accampare pretese di sorta.



Tutte le tasse erariali e comunali gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa restano a totale carico della Locataria, la quale solleva l'AST S.p.A. da ogni responsabilità, nel caso di contestazione da parte delle competenti Autorità, che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e qualsiasi motivo.

Art. 6) – Divieti

E' fatto divieto alla Locataria di esporre pubblicità contraria alla morale o al buoncostume, ovvero propagandare altre aziende di trasporto pubblico, anche non in concorrenza con l'A.S.T. S.p.A.- In caso di violazione del superiore divieto, la Locataria, a semplice richiesta dell'A.S.T. S.p.A., si impegna alla pronta rimozione della pubblicità vietata.

L'AST S.p.A. non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità.

L'AST S.p.A. non risponderà del contenuto dei messaggi pubblicitari non conformi a norme di legge. In tal senso debbono considerarsi integralmente richiamate le norme del codice di autodisciplina pubblicitaria.

Art. 7) – Danni a persone e cose

La Locataria solleva totalmente l'AST S.p.A. da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone e alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell'Azienda.

Qualora la Locataria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, etc., entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'AST S.p.A. potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della Locataria e senza che quest'ultima abbia alcunché da eccepire.

Art. 8) – Rapporti con utenti della pubblicità

Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto fra l'AST S.p.A. e gli utenti di pubblicità.

L'AST S.p.A. resta pertanto sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la Locataria.

Tuttavia, occorrendo, l'AST S.p.A. consentirà che gli utenti, senza disturbare il servizio, possano, soltanto e sempre accompagnati da un incaricato della Locataria, accedere nelle rimesse dell'AST S.p.A. per i controlli desiderati.

Nessuna intestazione può essere richiesta ad AST S.p.A. inerente l'esposizione della pubblicità.

Art. 9) – Consegna materiale pubblicitario

L'AST S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la Locataria farà esporre nelle vetture. Tuttavia l'AST S.p.A. farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della Locataria.

Art. 10) – Organizzazione e disciplina dei servizi di linea

Rimane impregiudicato il diritto dell'AST S.p.A. di organizzare e disciplinare il pubblico trasporto nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità



competenti, sia in ordine all'impiego delle vetture sulle varie linee, sia alla frequenza ed agli orari delle corse ed alle percorrenze senza che la ditta Locataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi e/o risarcimenti.

Analogamente la Locataria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di interruzione parziale o totale dei servizi dovuta a sciopero, serrata o altri avvenimenti imprevedibili.

La ditta Locataria è altresì consapevole che nessuna deduzione potrà essere pretesa per fermi macchina determinati da manutenzione ordinaria o straordinaria né per le vetture destinate alla riserva.

Qualora tali cause d'interruzione del servizio citate nei precedenti punti del presente articolo dovessero interessare più del 10% del parco autobus dell'AST oggetto del presente contratto, ed essere in termini di durata superiori ai trenta giorni, verrà riconosciuto alla Locataria un accredito del canone in misura proporzionale alla riduzione del numero delle vetture.

Art. 11) – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Locataria, sotto pena di risoluzione anticipata del contratto, qualunque cessione a terzi del contratto stesso.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 12) – Sinistri

Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti gli avvisi relativi ad impianti pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo potrà essere addebitata all'AST S.p.A. e la Locataria stessa dovrà provvedere a riparare e rimettere la pubblicità nel pristino stato a propria cura e spese e senza diritto ad indennizzo da parte dell'AST S.p.A..

L'AST S.p.A. viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni alle decorazioni pubblicitarie sui mezzi in oggetto.

Viene pertanto fatto carico alla ditta Locataria di provvedere direttamente o tramite il cliente alla stipula di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti alle decorazioni a seguito di incidenti stradali.

Art. 13) – Infortuni

Nessun onere potrà derivare all'AST S.p.A. per eventuali infortuni al personale della Locataria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti la pubblicità, in quanto la ditta stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

Art. 14) – Campagne pubblicitarie gratuite – Rifacimento loghi Aziendali gratuito

Nell'arco di ogni anno solare di valenza contrattuale, la Locataria si obbliga ad effettuare n 3 campagne pubblicitarie per conto dell'AST S.p.A. della durata di giorni quattordici da effettuarsi su almeno il 10% degli autobus in circolazione utilizzando il pannello posteriore degli stessi.



Al riguardo la Locataria si obbliga:

- a) a creare il bozzetto grafico a colori che sottoporrà all'autorizzazione dell'AST S.p.A.;
- b) a produrre le tabelle di pubblicità necessarie ad effettuare il tutto a titolo gratuito.

La Locataria si obbliga ad effettuare a titolo gratuito , una sola volta, per vettura oggetto di aggiudicazione e nell'arco dei primi 12 mesi il cambio dei loghi Aziendali , secondo le indicazioni grafiche della Azienda Siciliana Trasporti S.p.A e a tal fine aggiudicatario creerà il bozzetto grafico a colori che sottoporrà all'autorizzazione dell'AST S.p.A .

Art. 15) – Durata Contrattuale

La locazione avrà la durata di due anni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 16) – Cause di risoluzione

Il contratto sarà risolto anche prima della fine di detto periodo nel caso che all'AST S.p.A. venisse a mancare, per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, l'esercizio del servizio al quale le vetture sono adibite.

Art. 17) – Divieto di cessione del credito

E' espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto, salva esplicita autorizzazione scritta da parte dell'AST S.p.A.. Per ottenere la eventuale autorizzazione alla cessione del credito, dell'atto di cessione dovrà essere data comunicazione all'AST S.p.A. a mezzo Ufficiale Giudiziario. L'autorizzazione potrà essere rilasciata dal Direttore Generale dell'Azienda, nella sua qualità di Organo competente alla firma dei mandati di pagamento.

Art. 18) – Avvertenze

Nel caso in cui nel corso del contratto saranno apportate innovazioni al Regolamento del Codice della Strada circa le dimensioni ed il formato dello spazio esterno locabile, resteranno a carico esclusivo della Locataria le spese e gli oneri conseguenti all'adattamento dei supporti in pellicola removibile, fermo restando l'ammontare del canone aggiudicato.

Art. 19) – Pagamento del canone

Il pagamento del canone deve essere effettuato, per ogni anno in via anticipata entro gg 20 dal ricevimento della relativa fattura che l'AST S.p.A. emetterà.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore del Cassiere dell'AST S.p.A..

L'eventuale ritardo di pagamento per oltre due mesi dalla data prescritta comporterà la risoluzione del contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Art. 20) – Penalità



L'occupazione da parte della Locataria di spazi del veicolo diversi da quelli consentiti verrà contestata per iscritto e verrà assoggettata una penale di € 25 per ogni giorno di occupazione dello spazio abusivo.

Art. 21) – Svincolo deposito cauzionale

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 22) – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 23) – Patti e condizioni

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria quand'anche fossero in contraddizione con le norme e gli usi della prassi commerciale. Ogni osservazione al riguardo è in ogni caso proponibile da parte della Ditta concorrente prima che venga effettuata l'aggiudicazione della gara e mai a gara avvenuta od in corso di fornitura.

Art. 24) – Conclusione

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica
(Arch. Antonino Contorno)

